

Mancato deposito di documentazione in appello a pena di inammissibilità e poteri ordinatori del giudice

di [Isabella Buscema](#)

Pubblicato il 11 Novembre 2022

Il fisco che produce in appello il **solo avviso di ricevimento del plico** raccomandato contenente l'**atto di appello notificato direttamente a mezzo posta** e **non recante l'indicazione della data di spedizione della raccomandata**, ma non anche la fotocopia della relativa ricevuta di spedizione della raccomandata, rischia la **declaratoria dell'inammissibilità dell'appello**?
La **produzione documentale** in questione, avvenuta dopo la costituzione dell'appellante, ed all'esito di un rinvio ad hoc dell'udienza, **impedisce l'inammissibilità** già maturatasi?
L'**originale del ricorso notificato** ovvero **copia del ricorso consegnato o spedito per posta**, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale) è **richiesto esplicitamente a pena d'inammissibilità**?
Il **giudice può di propria iniziativa rimettere in termini** il contribuente che assume di essere incorsa nella decadenza da una attività processuale per causa non imputabile?

Inammissibilità dell'appello notificato in mancanza della documentazione attestante la spedizione: principio

Nel processo tributario è **inammissibile il ricorso** (o l'appello), che sia stato **notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, ove il ricorrente** (o l'appellante), al momento della costituzione, **non abbia depositato la ricevuta di spedizione del plico**, o l'**elenco delle raccomandate** recante la **data** ed il **timbro dell'ufficio postale**, o l'**avviso di ricevimento** nel quale la **data di spedizione** sia **asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica** ovvero con proprio **timbro datario**.



In difetto della produzione di tali documenti contestualmente alla costituzione **il giudice**, se non sussistono i presupposti della rimessione in termini, **non può sanare l'inammissibilità** ordinandone la successiva esibizione ai sensi dell'art. 22, comma 5, D.lgs. n. 546 del 1992, ed il tempestivo perfezionamento della notifica a mezzo posta del ricorso (o dell'appello) può ritenersi provato soltanto se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto (o della sentenza).

Siffatto principio è stato statuito dalla Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Il caso di Cassazione

Nel caso di specie, l'**Agenzia delle Entrate**, ha depositato in appello solo l'**avviso di ricevimento**, con data di ricevimento successiva alla scadenza del termine per appellare; il giudice del g

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento